ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-53 del 06/04/2016

Oggetto Direzione Generale. Approvazione degli schemi di

convenzione con la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Piacenza e Forlì-Cesena per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a)

Legge n. 56/2014.

Proposta n. PDEL-2016-51 del 30/03/2016

Struttura proponente Direzione Generale

Dirigente proponente Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento Fantini Giovanni

Questo giorno 6 (sei) aprile 2016, presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Approvazione degli schemi di convenzione con la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Piacenza e Forlì-Cesena per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lett. a) Legge n. 56/2014.

PREMESSO:

- che con la legge n. 56 del 7 aprile 2014 (c.d. Legge Delrio) il legislatore nazionale si è inserito nell'ambito del percorso di riforma dell'ordinamento provinciale avviato con il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 conv. in legge n. 135 del 7 agosto 2012 ed ha introdotto significative modifiche in tutto il sistema delle autonomie locali;
- che l'attuazione della suddetta legge è demandata alle Regioni, alle quali è attribuito il compito di delineare il percorso di riordino sul territorio di competenza con il coinvolgimento delle Province e dei Comuni nonché dei rispettivi sistemi ed organi di rappresentanza istituzionale;
- che con L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, attuativa della legge n. 56/2014, la Regione Emilia-Romagna è intervenuta sull'impianto di governo locale ridefinendo il ruolo dei diversi livelli istituzionali sul territorio regionale e delineando un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale l'esercizio delle competenze ex provinciali in materia di ambiente ed energia è stato trasferito alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- che la suddetta Agenzia, operativa a partire dal 1° gennaio 2016 a seguito del trasferimento di una prima parte del personale addetto allo svolgimento delle nuove funzioni, subentra ad Arpa Emilia-Romagna quale nuovo centro di competenza interistituzionale a cui la Regione ha demandato l'esercizio delle funzioni ex provinciali in materia di ambiente ed energia e svolge, per l'effetto, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nei settori ambientali ed energetico;

RILEVATO:

- che tra le funzioni fondamentali di cui è demandato l'esercizio alle Province quali enti di area vasta ai sensi dell'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014 vi è la tutela e la valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza (lett. a);
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della predetta legge, le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
- che all'art. 15, comma 9 della legge n. 13/2015 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che l'esercizio delle suddette funzioni possa essere svolto dalle Province e dalla Città

Metropolitana di Bologna mediante la nuova Agenzia Arpae;

CONSIDERATO:

- che per la completa attuazione della riforma di cui alla L.R. n. 13/2015 si richiede un percorso graduale e congiunto nel quale ciascuno degli enti coinvolti svolga le operazioni di propria competenza necessarie per la piena entrata a regime delle nuove disposizioni;
- che a tal fine Arpae Emilia-Romagna, di concerto con le Province e la Città Metropolitana di Bologna e sotto il coordinamento della Regione, ha proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale di riordino e come tali necessitanti di una gestione congiunta quanto meno nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni;

RITENUTO:

- che tra gli ambiti di attività maggiormente incisi dalla riforma vi siano anche quelli relativi all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni istituzionali delle Amministrazioni locali e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13/2015, nella fase di prima applicazione della medesima norma si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma regionale per la gestione coordinata delle funzioni oggetto del riordino ed altresì per garantire la realizzazione di sinergie volte ad assicurare maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa;
- che tale rapporto di collaborazione può essere formalizzato mediante accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 da stipulare tra Arpae e gli Enti locali cui è demandato l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014;

DATO ATTO:

- che con D.G.R. 21 dicembre 2015, n. 2174, la Regione Emilia-Romagna ha approvato uno schema di convenzione per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014 da utilizzarsi nei casi in cui la Città Metropolitana di Bologna o le Province ritengano di esercitare mediante Arpae le funzioni suddette;
- che la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Piacenza e Forlì-Cesena,

rispettivamente con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 23/03/2016, con Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 5/02/2016 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 16/03/2016, hanno deliberato l'adesione al predetto schema di convenzione;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 30 luglio 2015, n. 13;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1483/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1645/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1910/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2173/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2230/2015;
- la D.G.R. Emilia-Romagna n. 2174/2015;

VISTE ALTRESI':

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, ed in particolare l'art. 9 che attribuisce al Direttore Generale tutti i poteri gestionali dell'Ente di cui è il legale rappresentante;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 9/02/2016 ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 15/02/2016 con i quali il Dott. Giuseppe Bortone è stato individuato quale Direttore Generale della nuova Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto della L. 241/90 e della L.R. 32/93, è l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell'Area Affari istituzionali, Legali e Diritto ambientale dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di approvare gli schemi di convenzione con la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Piacenza e Forlì-Cesena allegati sub A), B) e C) al presente atto quale parti

integranti e sostanziali dello stesso, relativi allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, lett. a) della legge n. 56/2014 ed approvati, rispettivamente, con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 5 del 23/03/2016, con Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 5/02/2016 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 16/03/2016, nonché di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni;

2. di trasmettere il presente atto ai Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni e ai Direttori delle Sezioni Provinciali interessate per quanto di rispettiva competenza.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015

L'anno duemilasedici il giorno del mes	e di presso la sede di Bologna in via
tr	a
REGIONE EMILIA-ROMAGNA rappresentata	da,
ϵ	
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIO Agenzia) rappresentata da	•
ϵ	
LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA,	rappresentata da
sistema delle autonomie locali e delle rel all'art. 1, comma 85, ha definito l'elence all'art. 1, comma 44, quello delle Citta all'art. 1, comma 87, ha previsto che sono esercitate nei limiti e secondo le regionale di settore; all'art. 1, comma 89, ha demandato al	o delle funzioni fondamentali delle Province e à Metropolitane; le funzioni fondamentali di cui al comma 85 è modalità stabilite dalla legislazione statale e lo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive e funzioni provinciali diverse da quelle di cui
 n. 13 del 2015; la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto s Province ma ha delineato un sistema di ha individuato formule organizzative nuo 	oltanto una riallocazione delle funzioni delle governance multilivello nell'ambito del quale ve per l'esercizio delle funzioni trasferite alla e, in particolare attraverso il sistema delle
in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regiona (di seguito "Agenzia") e mediante tale ambientale, le funzioni di concessione, nelle materie previste all'articolo 14, con	n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. ale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e Agenzia la Regione esercita, in materia autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le pase alle leggi regionali, nonché altre funzioni
I in fase di prima applicazione della sudde	etta legge regionale, l'Agenzia provvederà a erimento delle nuove funzioni e del relativo

a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione

- della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;
- il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- Ia deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta "per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge (L.R. n. 13/2015), oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015";
- ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare "a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse":
- nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia /alla Città metropolitana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Finalità

- 1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
- 2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna e la Città Metropolitana di Bologna intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle funzioni che ai sensi della L.R. n. 13/2015 la Regione esercita mediante l'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia nella fase di prima applicazione della suddetta legge, nonché le residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Città Metropolitana dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art.

15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 la Città Metropolitana di Bologna delegano=all'Agenzia per il loro esercizio.

Art. 2 - Oggetto e contenuti della convenzione

- 1. La presente convenzione ha per oggetto la delega all'Agenzia da parte della Città metropolitana delle funzioni elencate nell'allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.
- 2. L'allegato alla presente convenzione contiene l'indicazione degli ambiti di attività coinvolti dal processo di riordino.
- 3. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, e potrà essere integrato in riferimento ad attività o funzioni ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015.

Art. 3 - Obblighi delle parti

- 1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche e operative che saranno oggetto di specifici accordi tecnici. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
- 2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
- 3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
- 4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.
- 5. Le risorse finanziarie in entrata derivanti dall'esercizio, ai sensi dell'art. 15, comma 9 della L.R. n. 13/2015, delle funzioni sanzionatorie sono di competenza dell'Agenzia.

Art. 4 - Strumenti di raccordo

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
- 2. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

Art. 5 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. I singoli allegati potranno stabilire una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.

2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario ed anche soltanto tra alcuni degli enti sottoscrittori. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

Art. 6 - Disposizioni finali

- 1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
- 2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- 3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
- 4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti.

Bologna, ...

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE - AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

1) Controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni: articoli 197, 262 e 263 del D.lgs. 152/2006

ARPAE provvede ai controlli di cui all'art. 197 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista all'art.262 del D.lgs. 152/2006. I proventi delle sanzioni sono devoluti ad ARPAE ed impiegati secondo le norme vigenti.

2) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 (artt. 242 e ss.)

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Città metropolitana, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

3) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.

La funzione comprende anche l'eventuale visita ispettiva preventiva presso gli impianti di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso nonché degli impianti di coincenerimento.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Città metropolitana ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio.

ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs. 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate.

ARPAE provvede altresì all'effettuazione delle visite ispettive preliminari previste dall'art.216, comma1.

4) Accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed alla legge regionale n. 31/1996.

ARPAE esercita la competenza disciplinata dall'art.3, comma 33, della citata norma statale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 31/1996.

Arpae eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo,anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie, diritti e sanzioni amministrative.

La Città metropolitana metterà a disposizione - con prontezza - ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Città metropolitana di Bologna sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015

L'anno Il giorno del mese di presso la sede di
in
tra
REGIONE EMILIA ROMAGNA rappresentata da
e
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (di seguito Agenzia)
RAPPRESENTATA DA
e
PROVINCIA DI PIACENZA, rappresentata da

PREMESSO

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
 - o all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art. 1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
 - all'art, 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
 - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85;
- che la Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015;
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie di cui agli art. 16 e 19;
- che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n. 44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle

- materie previste all'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;
- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;
- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi:
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. F) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art., 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta "per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge (L.R. n. 13/2015), oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R. 13/2015";

- che ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare "a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse";
- che nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia / Città Metropolitana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto seque:

Art. 1

Finalità

- 1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
- 2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna e la Provincia di Piacenza intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle funzioni che, ai sensi della L.R. n. 13/2015, la Regione esercita mediante l'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia nella fase di prima applicazione della suddetta legge, nonché le residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province e la Città Metropolitana di Bologna possono esercitare mediante l'Agenzia.

Art. 2

Oggetto e contenuti della convenzione

- 1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di tutte le funzioni in materia ambientale assegnate alla Provincia ai sensi di quanto disposto dall'art.. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
- 2. L'allegato alla presente convenzione contiene l'indicazione degli ambiti di attività coinvolti dal processo di riordino, le specifiche degli stessi, la regolamentazione puntuale dei profili tecnici ed operativi relativi allo svolgimento delle attività considerate, le criticità relative, le risorse umane e strumentali coinvolte nell'espletamento delle funzioni e il relativo trattamento.
- 3. L'allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione e potrà essere integrato in riferimento ad attività o funzioni ulteriori rispetto a quelle previste

alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015. L'integrazione dell'allegato potrà essere formalizzata mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3

Obblighi delle parti

- Gli Enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche e operative riportate nei relativi allegati. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
- 2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
- 3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
- 4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convenzione.

Art. 4

Strumenti di raccordo

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
- 2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni delle Province/Città Metropolitana mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art.15, comma 8, della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, e per le eventuali altre attività oggetto di collaborazione, l'Agenzia è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
- 3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

Art. 5

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni

- considerate. I singoli allegati potranno stabilire una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.
- 2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario ed anche soltanto tra alcuni degli enti sottoscrittori. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

Art. 6

Disposizioni finali

- 1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
- 2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- 3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
- 4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n. 131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle dalle parti

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE – AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA PROVINCIA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

1) controllo della gestione dei rifiuti e relative sanzioni: articoli 197, 262 e 263 del DIgs 152/2006

ARPAE provvede ai controlli di cui all'art. 197 ed all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista all'art.262 del Dlgs 152/2006. I proventi delle sanzioni sono devoluti ad ARPAE ed impiegati secondo le norme vigenti.

2) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del DIgs 152/2006 (artt. 242 e ss.)

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

3) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Provincia ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio.

ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate. ARPAE provvede altresì all'effettuazione delle visite ispettive preliminari previste dall'art.216, comma1.

4) Accertamento delle violazioni relative al tributo per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n.549 ed alla legge regionale n.31/1996.

ARPAE esercita la competenza disciplinata dall'art.3, comma 33, della citata norma statale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 31/1996.

Arpae eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie , diritti e sanzioni amministrative.

La Provincia metterà a disposizione con prontezza ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Provincia sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART.1, COMMA 85, LETTERA A) IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13/2015

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA, rappresentata da
e
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (di seguito Agenzia) rappresentata da,
e
REGIONE EMILIA-ROMAGNA rappresentata da,
tra
L'anno il giorno del mese di presso la sede di in

PREMESSO

- che la legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio) ha introdotto significative modifiche al sistema delle autonomie locali e delle relative funzioni, in particolare:
 - all'art. 1, comma 85, ha definito l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e all'art. 1, comma 44, quello delle Città Metropolitane;
 - all'art. 1, comma 87, ha previsto che le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore;
 - all'art. 1, comma 89, ha demandato allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85;
- che la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alla legge n. 56/2014 mediante la L.R. n. 13 del 2015:
- che la L.R. n. 13 del 2015 non ha previsto soltanto una riallocazione delle funzioni delle Province ma ha delineato un sistema di governance multilivello nell'ambito del quale ha individuato formule organizzative nuove per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione o già di competenza regionale, in particolare attraverso il sistema delle Agenzie di cui agli art. 16 e 19;
- che in tale assetto, ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 13 del 2015, l'Agenzia di cui alla L.R. n.44/1995 è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (di seguito "Agenzia") e mediante tale Agenzia la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d), e), oltre a tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alle leggi regionali, nonché altre funzioni nelle materie ivi elencate;
- che in fase di prima applicazione della suddetta legge regionale, l'Agenzia provvederà a compiere le attività necessarie al trasferimento delle nuove funzioni e del relativo personale;
- che a tale fine, nell'ambito delle Unità Tecniche di Missione costituite in base alla deliberazione di Giunta regionale n. 1483 del 2015 quali strumenti per la gestione della transizione delle funzioni oggetto di riordino, si è proceduto ad una ricognizione degli ambiti di attività maggiormente incisi dalla legge regionale;

- che il trasferimento del personale connesso alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ha comportato per il patrimonio di conoscenze e competenze dei suddetti enti una profonda revisione, suscettibile di incidere anche sull'esercizio delle relative funzioni fondamentali, quantomeno in fase di prima attuazione della riforma;
- che nel contempo per le funzioni provinciali trasferite alla Regione, da esercitarsi mediante l'Agenzia, si rende utile un coordinamento, soprattutto per i procedimenti in corso, rispetto alle conoscenze che residuano in capo alle amministrazioni dalle quali sono trasferite;
- che la garanzia della regolarità della gestione delle attività sopra indicate è necessaria per il corretto espletamento delle funzioni e per la tutela degli interessi pubblici ad esse sottesi;
- che, in considerazione di quanto sopra ed al fine di garantire la continuità amministrativa delle funzioni ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. f) e 68 della L.R. n. 13 del 2015, nella fase di prima applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 si ritiene opportuno avviare un rapporto di collaborazione tra gli enti coinvolti nel processo di attuazione della riforma per la gestione delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge regionale e/o per il coordinamento delle funzioni oggetto del riordino;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1645/2015, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato gli elenchi del personale delle Province e della Città Metropolitana di Bologna coinvolto dalle procedure di riordino, prevede il ricorso allo strumento dell'intesa con gli enti di area vasta "per la gestione del personale destinato allo svolgimento delle funzioni amministrative riconfermate ai medesimi Enti dalla citata legge [L.R. n. 13/2015], oltre che per le eventuali gestioni transitorie finalizzate a garantire la continuità amministrativa delle funzioni, secondo quanto previsto all'art. 68 della L.R.13/2015";
- che, ai sensi dell'art. 68, comma 1 della L.R. n. 13/2015, le funzioni oggetto del riordino sono esercitate dal nuovo ente titolare "a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse";
- che nell'attuale fase del riordino istituzionale e amministrativo, per i motivi sopra evidenziati costituisce attuazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e ragionevolezza procedere all'esercizio mediante l'Agenzia delle residue funzioni riconosciute alla Provincia;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Finalità

- 1. La presente convenzione è stipulata in attuazione della L.R. n. 13/2015 e ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, ed è finalizzata a garantire la continuità delle funzioni amministrative mediante la gestione coordinata delle stesse tra gli enti coinvolti nel processo di riordino istituzionale di cui alla medesima legge regionale.
- 2. Mediante tale convenzione la Regione Emilia-Romagna, Arpa Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena intendono disciplinare le modalità operative di esercizio delle funzioni che ai sensi della L.R. n. 13/2015 la Regione esercita mediante l'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia nella fase di prima applicazione della suddetta legge, nonché le residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 che ai sensi dell'art. 15, comma 9, della L.R. n. 13/2015 le Province e la Città Metropolitana di Bologna possono esercitare mediante l'Agenzia.

Art. 2 Oggetto e contenuti della convenzione

- 1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle funzioni relative a:
 - Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del Dlgs 152/2006 (artt. 242 e ss.);
 - Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006, incluse le visite preventive e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.
- 2. Sono da considerare allegati parte integrante e sostanziale della presente convenzione, l'indicazione degli ambiti di attività coinvolti dal processo di riordino, le specifiche degli stessi, la regolamentazione puntuale dei profili tecnici ed operativi relativi allo svolgimento delle attività considerate, le criticità relative, le risorse umane e strumentali coinvolte nell'espletamento delle funzioni e il relativo trattamento.
- 3. Gli allegati potranno essere integrati in riferimento ad attività o funzioni ulteriori rispetto a quelle previste alla data di sottoscrizione della convenzione qualora ciò si rendesse necessario per la piena e ottimale attuazione della L.R. n. 13/2015. L'integrazione degli allegati potrà essere formalizzata mediante scambio di corrispondenza tra le parti.

Art. 3 Obblighi delle parti

- 1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena attuazione della presente convenzione comprese le specifiche tecniche e operative riportate nei relativi allegati. L'osservanza degli obblighi reciprocamente previsti avviene nel rispetto anche dei principi di cooperazione e leale collaborazione tra le amministrazioni.
- 2. L'Agenzia si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa statale e regionale di settore.
- 3. La Regione Emilia-Romagna promuove la collaborazione tra gli enti partecipanti alla convenzione e adotta gli indirizzi e le determinazioni necessarie per la piena attuazione della presente convenzione.
- 4. La Regione può esercitare forme di controllo o verifica sulle modalità effettive di attuazione delle disposizioni previste in convezione.

Art. 4 Strumenti di raccordo

- 1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è favorita la massima comunicazione tra gli enti sottoscrittori e l'accesso alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
- 2. Rispetto alle attività relative all'esercizio delle funzioni della Provincia mediante l'Agenzia, ai sensi dell'art. 15. comma 8, della L.R. n. 13/2015, di cui alla presente convenzione, e per le eventuali altre attività oggetto di collaborazione, l'Agenzia è designata responsabile esterno del trattamenti dei dati personali necessari per svolgere tali attività.
- 3. Ciascuno degli enti partecipanti alla presente convenzione individua un proprio referente per l'esecuzione della stessa e ne fornisce comunicazione agli altri sottoscrittori.

Art. 5 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile in caso di perdurante necessità dell'esercizio coordinato delle funzioni considerate. I singoli allegati potranno stabilire una diversa decorrenza per specifiche attività qualora ciò si rendesse necessario.

2. Il rinnovo è consentito per un periodo inferiore o pari a quello originario ed anche soltanto tra alcuni degli enti sottoscrittori. Il rinnovo è formalizzato mediante adozione di apposito atto da parte degli enti interessati.

Art. 6 Disposizioni finali

- 1. La presente convenzione è redatta in forma di scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale o elettronica avanzata, nel rispetto dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
- 2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione ed ai provvedimenti adottati dagli enti sottoscrittori in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- 3. Per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
- 4. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione si osserveranno le norme di cui al D.P.R. n. 642/1972 e al D.P.R. n.131/1986.

Letta e firmata digitalmente dalle parti

alla convenzione tra Provincia di Forlì-Cesena, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale ai sensi della Legge n. 56/2014, art.1, comma 85, lettera a) in attuazione della Legge Regionale n. 13/2015.

FUNZIONI FONDAMENTALI IN MATERIA AMBIENTALE – AI SENSI DELLA LEGGE N. 56/2014, ART. 1, COMMA 85, LETT. A) - CHE LA PROVINCIA ESERCITA MEDIANTE L'AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTE ED ENERGIA (ARPAE)

1) Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del Dlgs 152/2006 (artt. 242 e ss.)

Le procedure operative ed amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati sono svolte da ARPAE che provvede anche al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. ARPAE riceve anche la comunicazione di cui all'art.244, comma 1 della succitata norma e provvede a svolgere le indagini e ad emanare la relativa diffida con ordinanza motivata. La Provincia, qualora riceva le comunicazioni di cui agli artt. 244, comma 1, o 245, comma 2, le trasmetterà tempestivamente ad ARPAE per il seguito di competenza.

2) Iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006, incluse le visite preventive e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività.

Il registro dei recuperatori e il registro degli autosmaltitori vigenti al 31.12.2015 vengono consegnati dalla Provincia ad ARPAE che continuerà a gestirli in nome proprio.

ARPAE riceve le comunicazioni delle imprese, provvede alle verifiche ed alle iscrizioni di cui alle succitate norme, procede alla riscossione dei diritti annuali previsti dall'art. 214, comma 6, del Dlgs 152/2006, provvede all'emanazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalle norme sopracitate.

ARPAE eserciterà le suddette funzioni in modo completo ed esaustivo, subentrando ai precedenti Uffici Provinciali per ogni aspetto ed atto tecnico/amministrativo, anche a rilevanza esterna, compresa la destinazione degli introiti da istruttorie e diritti.

La Provincia metterà a disposizione con prontezza ad ARPAE ogni archivio cartaceo ed informatico ritenuto utile allo svolgimento delle suddette funzioni.

ARPAE provvederà ad aggiornare la Provincia sulle attività svolte di cui alla presente Convenzione.